



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del 14 settembre 2016 n. 105

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194, COMMA N. 1, LETTERA E) DEL D.LGS. N. 267/2000 E PROVVEDIMENTI DI RIPIANO - DITTA "SERVIMAR SRL."

L'anno **duemilasedici** il giorno **14** del mese di **settembre** alle ore **15,20** in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 2^a convocazione.

Sono presenti:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
il Sindaco					
D'OTTAVIO Vincenzo	X				
Consiglieri Comunali:					
1 - CASTIGLIONE Leo		X	09 – FORTI Marcello	X	
2 - CIERI Tommaso		X	10 – MARINO Patrizio		X
3 - COCCIOLA Ilario	X		11 – MUSA Franco		X
4 - COLETTI Tommaso	X		12 – POLIDORI Vincenzo		X
5 – BERNARDI Gilberto	X		13 – SCIMO' Francesco	X	
6 - DI MARTINO Remo		X	14 - SCARLATTO Alessandro		X
7 – RICCI Carlo E.M.		X	15 – SECCIA Alessandro	X	
8 - FRATINO Nicola		X	16 – UCCELLI Marco	X	
Consiglieri assegnati	17		Consiglieri in carica	17	

Risultando in totale: presenti n. **8** e assenti n. **9** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del consiglio Avv. Ilario Cocciola pone in discussione l'argomento in oggetto.

Illustra l'argomento il Sindaco d'Ottavio, come da resoconto allegato.

Entrano in aula i consiglieri Di Martino, Ricci, Musa, Castiglione e Marino.

Intervengono i consiglieri Ricci e Musa che pongono domande al segretario comunale, che risponde, come da resoconto allegato.

A questo punto il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con decreto ingiuntivo n. 632/2015 del 31.11.2015 il Tribunale di Chieti ha ingiunto al Comune di Ortona di pagare in favore della fitta "Servimar srl" la somma di € 8.833,00 a pagamento di fatture non liquidate oltre a spese procedurali generali, compensi professionali e spese generali oltre IVA e CAP come per legge;
- in data 15.15.2012 questo Ente, per il tramite dell'Avv. Roberto d'Angelo del Foro di Chieti, giusta determina di incarico n.225/2015, notificava alla Ditta Servimar s.r.l., corrente in Ortona Porto (Ch), alla Via Cervana s.n.c., (P.IVA 012846220695), l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale la Società ricorrente veniva chiamata in giudizio dinnanzi al Tribunale di Chieti-Sezione distaccata di Ortona, per ivi ottenere la dichiarazione di inefficacia, nullità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo impugnato, con richiesta, in via subordinata e in caso di accoglimento del predetto ricorso, di ridurre l'importo del credito vantato dalla ricorrente e pari ad € 8.833,00 oltre interessi e spese;
- l'opposizione al decreto ingiuntivo è basata sulla inesattezza della prova del credito poiché il valore probatorio è fondato unicamente sulle fatture commerciali rilasciate dalla ricorrente in assenza di un contratto sottoscritto tra le parti e avente ad oggetto la fornitura di merci e servizi così come specificate nell'opposto decreto;
- nelle more del giudizio monitorio l'Avv. di controparte paventava la possibilità di un accordo transattivo a saldo e stralcio delle relative posizioni e con possibile abbandono dell'insorta controversia, invitando da un lato l'Ente ad onorare il proprio debito e rinunciando, per contro, agli interessi legali maturati e maturandi presumibilmente dovuti dall'Ente debitore;
- le costituite parti, dopo ampie discussioni e prolungati incontri, sono addivenute alla determinazione di transigere definitivamente la controversia, rinunciando al predetto procedimento monitorio;
- il Legale dell'Ente, Avv. Roberto D'Angelo ha manifestato, con nota del 10.03.2016, l'opportunità oltreché la convenienza per questa Amministrazione di aderire alla proposta in argomento;
- che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt.1965 e 1976 del c.c. teso a produrre tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato
- che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto:
 - elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe vedere il Comune soccombente;
 - la chiusura della controversia consente di evitare l'ulteriore addebito per interessi legali maturati dal sorgere del credito con spese compensate tra le parti;
 - rinuncia ad ogni futura eventuale azione contro il Comune di Ortona derivante dalle medesime causali riconducibili al ricorso per decreto ingiuntivo;

RICHIAMATA, quindi, la deliberazione G.C. n. 189 del 19/07/2016, esecutiva, con la quale, al fine della regolazione dei rapporti finanziari in discorso, si è stabilito di concludere con la predetta

ditta “Servimar srl” accordo transattivo che, come da schema allegato alla medesima deliberazione, prevede:

- a) Il pagamento della sola sorte capitale pari ad € 8833,00;
- b) L’abbandono del giudizio di opposizione iscritto a ruolo del Tribunale di Chieti con RG 2131/20154 ai sensi dell’art. 309 c.p.c. e la reciproca rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche per danni. restando a carico di ciascuna parte l’obbligo del pagamento delle spese di lite e delle spese legali già sostenute e maturate;
- c) resta a carico di ciascuna parte l’obbligo del pagamento delle spese di lite e delle spese legali già sostenute e maturate;

OSSERVATO che la materiale stipula della predetta transazione è subordinata al previo riconoscimento, da parte del Consiglio Comunale, dei relativi debiti fuori bilancio;

RITENUTO pertanto di dover provvedere al predetto riconoscimento di debito, rilevata la convenienza alla stipula della transazione in precedenza descritta;

VISTO l’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) Sentenze esecutive;
- b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
- d) Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del D. Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTA la nota del Dirigente del Settore Affari generali e Servizi Demografici in data 7.9.2016, e relativa scheda di dettaglio, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Dirigente del Settore Affari generali e Servizi Demografici per quanto concerne la regolarità tecnica, e del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli 8, contrari =, astenuti 5 (Ricci, Di Martino, Musa, Castiglione e Marino), resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non ritrascritte e ne costituiscono presupposto e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
2. Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti della società partecipata “Servimar srl.”, con sede in

Ortona, Via Cervana snc. per l'importo complessivo di € 8.833,00, quale risultante analiticamente dall'allegato a) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della medesima,

3. Di dare atto che il pagamento del debito di cui al precedente punto 2 è stato concordato con il creditore e formalizzato nello schema di transazione approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 189 del 19/07/2016, esecutiva, per la cui disponibilità sono stati assicurati idonei stanziamenti ordinari di bilancio, appositamente allocati sul bilancio di previsione finanziario del triennio 2016 – 2018, annualità 2016, a valere sul capitolo di spesa 26110005.
4. Di dare atto che tale debito sarà effettivamente liquidato a seguito della sottoscrizione del regolare atto transattivo il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 189 del 19/07/2016, già menzionata;
5. Di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
6. Di trasmettere il presente provvedimento ai competenti dirigenti per i provvedimenti conseguenziali;
7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta del Presidente;

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con la seguente separata votazione: voti favorevoli 9, contrari =, astenuti 4 (Ricci, Musa, Castiglione e Marino) espressa per alzata di mano:

DELIBERA

Di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **I. COCCIOLA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
T. COLETTI

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 10 ottobre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesposta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Ortona, 10 ottobre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**